



Al Direttore della Motorizzazione civile di Roma
e sez. coordinate di Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo
del Ministero Infrastrutture e Trasporti
Dr. Ing. Paolo AMOROSO
c/o Sede Roma - Via Salaria, 1045
umc-roma-nord@pec.mit.gov.it

e .pc.

Al Direttore Direzione Generale Territoriale del Centro
del Ministero Infrastrutture e Trasporti
Dr. Ing. Marco PITTALUGA
dgt.centronordsard@pec.mit.gov.it

OGGETTO: Accordo nuovo orario di lavoro UMC Roma e sezioni coordinate
Proposte modificative USB PI

La scrivente USB Pubblico Impiego, con riferimento alla bozza di accordo sull'orario di lavoro per le sedi decentrate in oggetto, trasmessa dall'Amministrazione in data 4 aprile u.s., e che sarà oggetto di esame nella convocata riunione del 22 aprile p.v., trasmette in allegato alcune proposte di modifica del testo, riservandosi altre valutazioni a seguito della consultazione dei lavoratori.

In particolare, oltre a proporre di riordinare in un articolato il testo proposto alle parti per la sottoscrizione, per fornire maggior completezza ai contenuti ed un più immediato riferimento agli stessi, si riepilogano alcune modifiche al testo come esplicitato nell'allegato.

Roma, 18 APRILE 2016

p/ USB Pubblico Impiego
Lorenzo Piangatelli

proposta USB Pubblico Impiego
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Non essendo in possesso del documento “editabile” e ritendo di dover mantenere l'impaginazione generale già chiara dell'impianto proposto (note e tabelle), prevedendo un unico articolo centrale che assorba le molteplici tipologie ed istituti orari, si propone l'integrazione con un frontespizio recante i primi articoli ed un'ultima pagina nella quale inserire altri articoli e ulteriori previsioni.

Dipartimento per Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale
Direzione Generale Territoriale del Centro Ufficio 1 - Motorizzazione Civile di Roma e sezioni coordinate.

Frontespizio

**ACCORDO DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SULLE TIPOLOGIE E
ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO PRESSO L'UFFICIO DELLA
MOTORIZZAZIONE CIVILE DI ROMA
E SEZIONI DI FROSINONE, LATINA, RIETI E VITERBO**

Premessa

Al fine di assicurare una migliore funzionalità degli uffici ed omogenizzare, nel territorio di riferimento, le caratteristiche dei servizi all'utenza, si ritiene necessario riconsiderare, nel suo complesso, l'orario di servizio e di lavoro del personale delle sedi, nel rispetto dei dettami di legge e delle norme previste dal vigente CCNL del comparto Ministeri, coordinandone i contenuti con le diverse disposizioni di servizio che si sono susseguite nel tempo per disciplinare aspetti più di dettaglio legati ai compiti operativi attribuiti all'Amministrazione, è sottoscritto il presente accordo decentrato, ai sensi dell'art. 17 dell'Accordo di contrattazione integrativa sulle tipologie e articolazione dell'orario di lavoro di questo Ministero sottoscritto in data 4 giugno 2003.

Il presente accordo avrà effetto a seguito di conforme emanazione di specifico ordine di servizio.

ART. 1

"Campo di applicazione"

Il presente accordo si applica a tutto il personale assunto a tempo determinato o indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale, in servizio presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — D.G.T. Centro - negli Uffici della Motorizzazione Civile di Roma e sezioni di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo.

ART. 2

"Oggetto dell'accordo"

Con il presente accordo le parti individuano l'organizzazione oraria del lavoro presso Motorizzazione Civile di Roma e sezioni di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, definendo le diverse tipologie ed articolazioni dell'orario di lavoro, sulla base di regole che tengano conto delle esigenze di servizio, dell'utenza e del personale.

Per quanto non espressamente previsto si rimanda alla normativa ed agli accordi collettivi nazionali vigenti ed alla normativa sul lavoro.

ART. 3

DEFINIZIONI

Mantenute come nella proposta dell'Amministrazione

ART. 4

da ORARIO DI SERVIZIO fino a RITARDI

Si concorda con la impaginazione nella proposta dell'Amministrazione, proponendo di inglobare nel presente art. 4 tutto il blocco relativo alle tipologie fino alla voce RITARDI compresa, con le seguenti modifiche proposte ai singoli punti:

(ORARIO DI SERVIZIO):

dopo il periodo:

“La permanenza in Ufficio è consentita, dal lunedì al venerdì, dalle ore 07:30 alle ore 19.00.”

aggiungere:

“Dal lunedì al venerdì dalle ore 19.00 alle ore 22.00 e nelle giornate di sabato e domenica dalle 7.30 alle 22.00, sono esclusivamente consentite le attività operative fuori sede.”

Punto 10 STRAORDINARIO

Con riferimento all'allegato n.1 si propone di modificare lo stesso nei termini consoni all'istituto: lo straordinario non è richiesto dal dipendente ma dall'Amministrazione. Il modello può essere modificato nell'intestazione indicando la “disponibilità” del dipendente ad operare in regime di straordinario per il giorno richiesto, mantenendo inalterata la sezione relativa al riscontro per la necessaria successiva autorizzazione dei dirigenti/responsabili.

Al Punto 11 PAUSA PRANZO

Ribadire l'obbligo della “badgiatura” in caso di uscita dal perimetro dell'ufficio, anche ribadendo le sanzioni gravi previste in caso di inadempienza, ed elidere la parte riguardante l'obbligo di “badgiatura” della pausa nel caso in cui si rimanga invece in sede, in quanto incongruente, fonte di discriminazione ed ulteriore disagio.

Al punto 14 RITARDO

Elidere dall'accordo l'ultima frase relativa all'atto disciplinare in quanto inutile e pleonastica.

ART. 5

ORARI PARTICOLARI

Al punto 15 RITARDO

Si propone di:

elidere al paragrafo “*Tipologia 2 - con pausa pranzo*” dal primo capoverso la locuzione conclusiva: “*ad effettuare 30 minuti di lavoro dopo la pausa*” in quanto applicazione arbitraria e limitativa degli accordi nazionali di Amministrazione.

ART. 6

BANCA ORE

ART. 7

RILEVAZIONE PRESENZE

Si propone di:

Elidere l'ultima frase relativa alla valutazione ai fini disciplinari in quanto, pur nelle facoltà datoriali, è impropria nell'accordo né l'azione disciplinare può essere regolata in questa sede (l'*ordine di servizio applicativo può ricordare obblighi ed il rispetto degli istituti e codici comportamentali*)

ART. 8

FERIE

Si propone la modifica del secondo capoverso:

“Tanto premesso, le ferie di durata continuativa di almeno 2 settimane relative al periodo 1 Giugno - 30 Settembre dovranno essere richieste entro il giorno 5 del mese precedente a quello cui si riferiscono e comunque non oltre il 5 giugno 2016;

*“periodi di ferie di diversi da quelli prima individuati dovranno essere richiesti entro il giorno 5 del mese precedente a quello cui si riferiscono **salvo casi eccezionali**”.*

Nonchè completare il penultimo capoverso:

*“ provvederà all’approvazione o al rifiuto di singoli periodi entro il giorno 10, **fornendo esplicita motivazione scritta in caso di rifiuto.**”*

ART. 9

PERMESSI

il contenuto dell'ultimo capoverso, con riferimento ai permessi ex art 33 L.104/1992

genera forti perplessità nella Scrivente poiché, pur comprendendo l'esigenza organizzativa datoriale, l'indicazione di un anticipo di 10 giorni, di norma, nella comunicazione della fruizione, confligge con il tenore stesso della legge in quanto i soggetti assistiti non possono purtroppo fornire tempi di “preavviso” così ampi per le loro necessità. Si potrebbe semmai introdurre una “raccomandazione” nel senso proposto.

ART. 10

ASSENZE NON PROGRAMMATE

Si propone l'integrazione con gli artt. Successivi:

ART. 11

Il presente accordo sarà trasmesso al Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni presso il Ministero Infrastrutture e Trasporti (C.U.G.) per le valutazioni dell'organismo previste in materia di orario di lavoro ai sensi della direttiva del 4.03.2011 del Dip. Funzione Pubblica, avendo cura di recepire le eventuali considerazioni di merito.

ART. 12

Le parti verificheranno la coerente applicazione del presente accordo ,onitorandone gli istituti nel primo periodo di applicazione, anche con particolare riferimento all’attivazione del nuovo sistema di rilevazione delle presenze in via di realizzazione.

ART. 13

Al fine di trovare soluzioni per favorire il recupero nei tempi di pausa e la fruizione dei pasti contenendo disagi e costi per i lavoratori le parti avvieranno un tavolo per verificare l'esistenza e la fruibilità dei servizi di ristoro interni o sostitutivi nelle varie sedi.

Sono infine presenti alcuni riferimenti all'”ordine di servizio” e non all'”accordo” dovuti a semplici refusi.